

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1956

(99^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1487) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1771, 1773, 1774, 1776
FIGORE	1773, 1774, 1775, 1776
SCHIAVI, <i>relatore</i>	1772
TRABUCCHI	1774, 1776
VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1774, 1775, 1776

« Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1488) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1776, 1777, 1779
FIGORE	1779
SCHIAVI, <i>relatore</i>	1776
TRABUCCHI	1779
VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1779

« Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti

locali ed agli insegnanti di asilo, amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1489) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1783, 1785
CENINI	1784
FIGORE	1784
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1785
SCHIAVI, <i>relatore</i>	1783
TRABUCCHI	1784
VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1784

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Luca, Gava, Marina, Mariotti, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Fortunati è sostituito dal senatore Fiore.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e Valmarana.

DE LUCA LUCA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1487).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario, nei riguardi degli iscritti

agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIAVI, *relatore*. La legge 27 febbraio 1955, n. 53, ha provveduto a stabilire, nei riguardi dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, in quali condizioni essi possono chiedere il collocamento a riposo per esodo volontario.

Tale facoltà viene concessa:

1) al personale inquadrato nei ruoli speciali transitori;

2) al personale non di ruolo, che, avendo maturato il diritto all'inquadramento, non abbia ancora ottenuto il relativo provvedimento formale;

3) al personale femminile di ruolo coniugato;

4) al personale non di ruolo;

5) al personale maschile di ruolo che abbia raggiunto o al quale manchino non più di cinque anni per il raggiungimento del limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni;

6) al personale femminile di ruolo non coniugato, che abbia raggiunto o al quale manchino non più di dieci anni per il raggiungimento di tale limite;

7) al personale subalterno salariato di ruolo che abbia almeno venti anni di servizio utile.

Per agevolare i dipendenti nell'esercizio della predetta facoltà, è concesso, ai fini della valutazione del servizio utile a pensione, un abbuono di cinque anni, elevato a sette per i dipendenti che siano mutilati o in possesso di qualifica combattentistica. Inoltre, il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute è considerato per intero come servizio utile.

In caso di esodo volontario:

a) il personale di cui ai numeri 1), 2) e 3) ha diritto:

alla pensione, qualora con l'abbuono abbia un servizio utile di almeno venti anni;

all'indennità di cui all'articolo 5, il cui importo è computato in base alla retribuzione e agli anni di servizio prestati;

b) il personale di cui al n. 4), che è assistito dal trattamento pensionistico dell'I.N.P.S. e non da quello statale, ha diritto in ogni caso alla predetta indennità;

c) il personale di cui ai numeri 5), 6) e 7) ha diritto alla pensione con il computo, nel servizio utile, degli anni di abbuono.

La legge n. 53 del 1955 ha dettato le predette norme nei riguardi del personale statale, limitandosi, agli articoli 10, 11, 12 e 13, a prevederne l'estensione nei confronti dei dipendenti degli enti locali e degli altri enti pubblici.

Il disegno di legge in esame vuole operare un'integrazione della preesistente legge surricordata nei riguardi dei dipendenti degli enti locali o di altri enti pubblici iscritti alle Casse pensioni presso il Ministero del tesoro, integrazione che si rende necessaria, in quanto notevoli sono le differenziazioni tra tale personale e quello statale, sia per le particolari caratteristiche degli ordinamenti dello stato di attività di servizio e sia per il trattamento di quiescenza.

A tal proposito, giova ricordare che:

raro è il caso di ente locale che abbia istituito i ruoli speciali transitori;

il personale non di ruolo degli enti locali, in numero notevole, è, come quello di ruolo, iscritto alle Casse pensioni presso il Ministero del tesoro, laddove, per lo Stato, il personale non di ruolo, a differenza di quello di ruolo, è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria presso l'I.N.P.S., che dà diritto a pensione soltanto per inabilità o per vecchiaia;

il trattamento pensionistico statale, basato sull'ultima retribuzione, è differente da quello degli Istituti di previdenza e, per giunta, tra questi, quelli della Cassa pensioni dipendenti enti locali e della Cassa pensioni insegnanti, basati sulle retribuzioni godute nell'intera carriera di servizio, si discostano notevolmente da quello della Cassa sanitari, basato su un contributo fisso indipendente dalla retribuzione;

per motivi di equità, l'abbuono che viene concesso, malgrado i diversi sistemi di pensionamento, deve, per quanto è possibile, prevedere benefici uniformi.

Pertanto, il disegno di legge stabilisce, per gli iscritti alle predette Casse, quale sia il per-

sonale con diritto al beneficio dell'esodo volontario, quali siano, distintamente per quello di ruolo e per quello non di ruolo e nei diversi casi, i minimi di anni di effettivo servizio occorrenti per il conseguimento del diritto alla pensione. La maggiorazione di trattamento derivante dall'abbuono viene calcolata sulla retribuzione goduta al 1° gennaio 1955, ottenendosi, così, un beneficio analogo a quello concesso agli statali. Identica maggiorazione compete al personale non di ruolo cui spetta il diritto a pensione.

Infine, esonerando il personale da ogni onere contributivo posteriore alla cessazione dal servizio, nonostante gli anni di abbuono, si precisa che soltanto gli enti sono tenuti a proseguire il versamento dei propri contributi alle Casse pensioni per un periodo uguale a tali anni.

Ciò comporterà alle Casse pensioni un onere complessivo di circa seicento milioni di lire sopportabile senza bisogno di un aumento dell'attuale contributo ordinario. Tuttavia il provvedimento viene adottato in base ai criteri sopraddetti, considerando i fini sociali cui essi si ispirano.

Propongo che la Commissione dia il suo voto favorevole al disegno di legge.

FIORE. Questo disegno di legge viene a soddisfare le esigenze dei dipendenti di enti locali, e corona un loro vecchio desiderio ed una loro antica aspirazione; pertanto, noi siamo d'accordo sulla sua approvazione.

Ci riserviamo però di presentare, in sede di esame degli articoli, due articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle parificescole elementari ate, amministrare dagli istituti di previdenza presso il Ministero del

tesoro, le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario, sono integrate e modificate da quelle di cui alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi primo e secondo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53:

i periodi riscattati si considerano di effettivo servizio;

nei riguardi degli iscritti per i quali non sia previsto dalle disposizioni di legge o dai regolamenti organici degli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono un limite massimo di età, si considera quello di anni sessantacinque;

nei riguardi degli iscritti appartenenti alle categorie del personale di ruolo ove gli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono non abbiano ordinamento gerarchico con assimilazione al personale statale, il gruppo di appartenenza si determina tenendo conto del titolo di studio richiesto per l'ammissione al posto ricoperto e il grado rivestito si determina in base alle mansioni espletate, e, ove occorra, in base al trattamento economico di servizio.

(È approvato).

Art. 3.

Nei riguardi degli iscritti per i quali non siano stabiliti dalle disposizioni di legge o dai regolamenti organici degli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono, tassativamente i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, si considera come limite massimo di età per il collocamento a riposo:

l'età di anni sessantacinque per il personale che a tale età raggiungerebbe un servizio utile non inferiore ad anni quaranta;

l'età, superiore ad sessantacinque, corrispondente a quella alla quale verrebbero raggiunti i quaranta anni di servizio utile, per il rimanente personale.

TRABUCCHI. Vorrei far notare un apparente contrasto che esiste fra l'articolo 2 e l'articolo 3. Nell'articolo 2 si parla infatti di un limite massimo di età di sessantacinque anni; nell'articolo 3 si ammette anche un'età superiore.

A mio parere la spiegazione è questa: per l'esodo volontario si considera che il limite massimo di età sia di sessantacinque anni (quindi, quando gli interessati raggiungono i sessanta anni, se uomini, o i cinquantacinque, se donne, possono andare a riposo con tale trattamento previdenziale); si stabilisce inoltre di concedere cinque anni in più di anzianità convenzionale, purchè non si superi il massimo pensionabile.

Ora, supponiamo che un dipendente che abbia sessantadue anni di età chieda l'esodo volontario: per legge gli spetterebbero cinque anni in più; ma con questa anzianità convenzionale arriverebbe oltre i sessantacinque anni, e ciò non potrebbe essere ammesso. Ma ecco l'articolo 3 con il quale si stabilisce che, ai dipendenti i quali a sessantacinque anni di età non raggiungerebbero i quaranta anni di servizio, si possono concedere altri cinque anni fino al raggiungimento dei quaranta anni, anche se in tal modo superino i sessantacinque anni di età.

FIORE. Vorrei domandare, a titolo di spiegazione, perchè, in base alla legge n. 379, dell'aprile 1955, per i dipendenti degli Enti locali il limite è non quaranta anni di servizio, ma trentasette anni, al raggiungimento dei quali si ha diritto al cento per cento della pensione — è questo un grande miglioramento che hanno ottenuto i dipendenti degli Enti locali — mentre nell'attuale disegno di legge si è voluto portare il limite massimo di servizio utile a quaranta anni.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Qui siamo nel campo delle facoltà. Se uno degli iscritti vuole andare in pensione a trentasette anni, nessuno glielo impedisce: si tratta del limite massimo di servizio, che non è obbligatorio raggiungere.

L'attuale disegno di legge è stato proposto più che altro dal Ministero dell'interno, che si interessava della questione dell'esodo volonta-

rio. È un provvedimento di estrema urgenza, che avrebbe dovuto essere attuato già da un paio d'anni, perchè sono due o tre anni che i dipendenti degli Enti locali non possono usufruire della facoltà dell'esodo volontario per il fatto che non esistono disposizioni per il relativo trattamento di quiescenza.

TRABUCCHI. Comunque, i trentasette anni in questo caso costituirebbero un danno per gli interessati. Si stabilisce che anche oltre i sessantacinque anni di età, si concedono cinque anni in più di anzianità fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio; se volete portare il limite a trentasette anni, peggiorate il trattamento previsto nel disegno di legge.

FIORE. Non è così, perchè anche a trentasette anni di servizio si ha diritto al cento per cento della pensione, e quindi al massimo. Comunque, non è una questione essenziale, e non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Il personale iscritto alle Casse pensioni indicate nel precedente articolo 1, che rientri tra quello previsto dal comma secondo dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, è ammesso ad usufruire dell'esodo volontario qualora con gli anni di abbuono raggiunga l'anzianità minima di servizio occorrente per il conseguimento del diritto alla pensione.

La predetta anzianità minima è stabilita:

1) in anni venti, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate che cessano dal servizio in età inferiore ad anni sessanta e per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari che cessano dal servizio in età inferiore ad anni sessantacinque;

2) in anni quindici, per gli iscritti alle dette Casse che cessano dal servizio in età non inferiore a quelle rispettivamente indicate al n. 1).

(È approvato).

Art. 5.

Il personale non di ruolo iscritto alle Casse pensioni indicate al precedente articolo 1, che cessa dal servizio, per esodo volontario ha diritto alla pensione qualora abbia almeno quindici anni di effettivo servizio, ivi compresi i periodi ricongiungibili o riscattati. Ai fini della determinazione della misura della pensione si tien conto anche di un numero di anni di abbuono pari a quello che risulterebbe dalla applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, commi terzo e quarto, e 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e nell'articolo 3 della presente legge.

L'indennità prevista dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, non spetta al personale non di ruolo cui compete la pensione in applicazione del precedente comma.

(È approvato).

Art. 6.

Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate che cessano dal servizio per esodo volontario con diritto a pensione, l'abbuono, quanto alla misura, dà luogo, a totale carico della rispettiva Cassa, ad una maggiorazione della pensione teorica pari ai quattro quinti di tanti cinquantunesimi della retribuzione annua pensionabile riferita al 1º gennaio 1955 quanti sono gli anni dell'abbuono stesso.

La pensione risultante in nessun caso può eccedere la retribuzione annua pensionabile goduta alla data della cessazione dal servizio.

(È approvato).

Art. 7.

Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari che cessano dal servizio per esodo volontario, con diritto a pensione, l'abbuono, quanto alla misura, dà luogo, a totale carico di detta Cassa, ad una maggiorazione della rendita vitalizia di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 11 giugno 1954, n. 409, ed all'eventuale maggiorazione della rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) dello stesso

articolo 2 qualora per essa ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 3 della legge predetta computandosi gli anni di abbuono come altrettanti anni di servizio utile al fine della determinazione di tali rendite vitalizie, ferma rimanendo la rendita vitalizia di cui alla lettera a) del citato articolo 2 determinata con l'esclusione degli anni di abbuono.

(È approvato).

Art. 8.

Per ogni caso di esodo volontario contemplato dagli articoli 6 e 7, l'ente deliberante è tenuto a proseguire a favore della rispettiva Cassa pensioni il versamento della parte di contributo a proprio carico per tanti anni quanti sono gli anni di abbuono. Tale contributo, per le Casse pensioni indicate all'articolo 6, è computato sulla retribuzione annua contributiva riferita al primo gennaio dell'anno in cui avviene la cessazione dal servizio.

(È approvato).

FIORE. Vorrei proporre alla Commissione l'inserimento in questo disegno di legge di due articoli aggiuntivi.

Il primo è del seguente tenore: « Le disposizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sono estese ai segretari comunali e provinciali ».

Il motivo che mi ha spinto a presentare la proposta di questo articolo aggiuntivo è stato appunto quello di dare la possibilità ai segretari provinciali e comunali di fruire delle disposizioni di questo disegno di legge trattandosi di una categoria che non gode del trattamento previsto per gli statali. Sarebbe quindi opportuno estendere loro le disposizioni di quella legge.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono spiacente di venire a conoscenza solo in questo momento di quest'articolo aggiuntivo che quindi non mi è stato possibile esaminare. Dato che il provvedimento di legge è stato preparato dal Ministero dell'interno che ha la giurisdizione su tutti i dipendenti degli enti locali, pregherei il senatore Fiore di accontentarsi che l'articolo venga accolto come raccomandazione in modo che se ne possa te-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)99^a SEDUTA (20 giugno 1956)

ner conto in una prossima occasione. In ogni caso mi rimetto alla Commissione, avvertendo però, nel caso se ne volesse discutere, che riterrei opportuno rinviarne la discussione.

PRESIDENTE. Mi sembrerebbe doveroso, di fronte a questo articolo aggiuntivo, rinviarne la discussione anche per un certo riguardo all'Istituto della previdenza ed alla stessa Direzione generale che ha preparato il provvedimento e che quindi dev'essere informata di questa innovazione.

TRABUCCHI. A mio avviso, l'articolo dovrebbe modificare la legge 27 febbraio 1955, n. 53, anzichè propriamente il disegno di legge al nostro esame. E poichè, se si esaminano le disposizioni della predetta legge, appaiono non poche discordanze fra quelle disposizioni e l'articolo aggiuntivo, proposto dal senatore Fiore, penso che sia proprio necessario rinviare ogni decisione anche per coordinarne il testo con quello della predetta legge 27 febbraio 1955, che ad esempio richiede, per l'applicazione di certe disposizioni, il grado VIII e in tal caso, ad esempio, i segretari provinciali, non essendo di grado VII, sarebbero esclusi.

FIORE. L'altro articolo aggiuntivo, da me proposto, verrebbe a stabilire che: « Le norme della presente legge disciplinano in quanto applicabili anche l'esodo volontario del personale iscritto ai regolamenti delle pensioni ancora vigenti presso gli enti locali ».

TRABUCCHI. Penso che anche per quanto riguarda questa disposizione ogni decisione, oggi, sarebbe affrettata. Infatti bisognerebbe fare delle indagini trattandosi di decidere in una materia che ha riflessi sulla finanza degli enti locali.

VALMARANA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Fiore, sarebbe più opportuno approvare il disegno di legge così come ci è stato presentato, con l'assicurazione formale da parte del Governo che gli articoli aggiuntivi verranno presto esaminati ai fini di un loro eventuale accoglimento.

PRESIDENTE. Anch'io riterrei opportuno approvare adesso il disegno di legge senza emendamenti, tenendo conto dell'impegno as-

sunto dall'onorevole Sottosegretario che gli articoli aggiuntivi del senatore Fiore saranno presto esaminati; vuol dire che nel caso fossero riconosciuti accettabili, potranno essere proposti dallo stesso Ministero come emendamento di questo stesso disegno di legge in occasione della sua discussione alla Camera dei deputati.

FIORE. Dopo queste dichiarazioni non insisto e ritiro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro** » (1488).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIAVI, relatore. In favore del personale iscritto alle tre Casse pensioni degli Istituti di previdenza e di quello iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, pure facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, il disegno di legge in esame, risolve in maniera uniforme ed organica il problema delle sovvenzioni, con rilevante vantaggio economico per le categorie interessate.

Infatti, in base alle vigenti disposizioni, le operazioni di prestito con la cessione dello stipendio o del salario, qualora non si tratti di personale di ruolo statale, sono svolte attraverso due Istituti autorizzati: l'uno finanziatore e l'altro garante contro i rischi di morte e di impiego, il che comporta costi non indifferenti, che a volte raggiungono l'esosità. Laddove, con le presenti norme, si procede, per gli iscritti alle dette Casse pensioni, all'accentramento del servizio delle cessioni presso

gli Istituti di previdenza; sono, cioè, le Casse pensioni facenti parte degli Istituti a provvedere alla concessione delle sovvenzioni assumendo per tali sovvenzioni non soltanto la funzione di ente finanziatore, ma anche quella di ente garante contro i rischi di morte e di impiego.

Quanto alla garanzia, essa è basata sul criterio del contributo individuale, totalmente a carico del beneficiario, con una prefissata elevazione del tasso di interesse alla misura del 6,50 per cento annuo scalare, di cui il 4,50 per gli interessi, così come è per gli statali, e il 2 per cento per gli oneri derivanti dai predetti rischi e per le spese di amministrazione.

Questo tasso del 6,50 per cento, decurtato della parte destinata alla formazione degli interessi, comporta per l'iscritto oneri che, raffrontati all'importo totale del prestito lordo, sono pari a quelli di ritenute uniche del 3 per cento, per la copertura delle perdite derivanti dai rischi fortuiti, e dall'1,50 per cento, per la copertura delle spese di amministrazione. Tali ritenute risultano assai modeste in confronto ai premi adottati dalle Compagnie di assicurazione che, soltanto per la copertura dei rischi e con esclusione delle spese di amministrazione, variano dal 2,50 per cento, per le età giovanili, al 7 per cento per le età più elevate.

L'aliquota di retribuzione cedibile, seguendo un criterio analogo a quello stabilito per gli statali, è fissata in 7/10 della retribuzione presa a base per la determinazione dei contributi ordinari dovuti alle Casse pensioni.

Il disegno di legge contiene, infine, le norme relative alle modalità per la concessione dei prestiti, con l'istituzione di apposito Comitato e del controllo in sede consuntiva della Corte dei conti, al pagamento delle rate di ammortamento, ai casi di anticipata estinzione, nonchè a quelli di cessazione dal servizio nel corso dell'ammortamento che diano luogo all'effettuazione di recuperi.

Ritengo che anche questo disegno di legge meriti di essere approvato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sanitari, agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, amministrare dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi ed a favore dei propri iscritti.

Alle sovvenzioni effettuate a favore del personale dipendente dagli enti locali si applicano le norme concernenti le agevolazioni fiscali previste per i prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dallo Stato.

Le concessioni di sovvenzioni effettuate a favore degli iscritti non dipendenti da enti locali sono soggette alla formalità della registrazione e scontano la relativa imposta nella misura prevista dal n. 42 della tabella *B* allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle del n. 6 dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e del terzo comma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

(È approvato).

Art. 2.

Le sovvenzioni di cui all'articolo precedente devono essere estinte entro un periodo non superiore ad anni dieci, con cessione di quote della retribuzione fino al quinto del suo ammontare.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera come retribuzione:

a) per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'importo corrispondente ai sette decimi della retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto stesso all'atto della richiesta;

b) per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, l'importo pari ai

sette decimi della retribuzione annua che risulterebbe attribuita all'iscritto medesimo computandola con l'adozione degli stessi criteri previsti dalla precedente lettera a) per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;

c) per l'ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri indicati alla precedente lettera b), prendendo per base gli emolumenti iniziali di un dipendente statale del grado XI di gruppo B;

d) per l'aiutante ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri indicati alla precedente lettera b), prendendo per base gli emolumenti iniziali di un dipendente statale del grado XIII di gruppo C.

(È approvato).

Art. 3.

Per la concessione della sovvenzione occorre che il richiedente:

a) sia in attività di servizio;

b) sia di ruolo ovvero sia adibito a servizio continuativo e sia provvisto di retribuzione periodica per l'intero anno;

c) abbia almeno cinque anni di servizio utile ai fini del diritto al trattamento di quiescenza;

d) risulti iscritto da almeno quattro anni agli Istituti di previdenza;

e) abbia soddisfatto agli obblighi di leva;

f) comproui di avere sana costituzione fisica.

Il minimo di quattro anni previsto alla lettera d) è elevato, per la concessione di sovvenzione con estinzione di durata superiore a cinque anni, ad anni otto oppure dodici, rispettivamente, per il caso che il richiedente sia di ruolo oppure non di ruolo. Per il raggiungimento di tali maggiori limiti si computa anche il servizio riscattato per il quale sia stato versato interamente il relativo contributo.

In nessun caso la sovvenzione può essere concessa con estinzione di durata superiore al periodo di tempo mancante al richiedente per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno

di età o dell'eventuale inferiore limite di età previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari per la permanenza in servizio del richiedente stesso.

La domanda per la concessione della sovvenzione, corredata dei documenti intesi ad accertare l'ammontare della quota massima cedibile e la sussistenza dei requisiti richiesti, è trasmessa, entro dieci giorni dalla data dell'esibizione, a cura dell'ente presso il quale il richiedente presta servizio, con apposita lettera di accompagnamento diretta alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

(È approvato).

Art. 4.

La concessione della sovvenzione da parte di una delle Casse pensioni indicate all'articolo 1 è subordinata all'inesistenza o, comunque, alla totale estinzione di eventuale altra analoga sovvenzione concessa in precedenza dalle Casse stesse, dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o da altri Istituti autorizzati dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

(È approvato).

Art. 5.

L'importo netto della sovvenzione a favore del richiedente, pari alla somma dei valori di sconto di ciascuna quota mensile ceduta, è determinato con l'applicazione della tabella A annessa alla presente legge, i cui coefficienti, riferiti ad una lira di quota, danno l'ammontare della predetta somma di valori in corrispondenza agli anni di durata della estinzione del prestito. Ai fini del calcolo dei predetti valori è stabilito il tasso nominale annuo del 6,50 per cento che è destinato complessivamente alla formazione degli interessi e alla copertura degli oneri a carico della Cassa pensioni mutuante per le spese di amministrazione e per le perdite derivanti da rischi fortuiti.

Nei riguardi delle sovvenzioni concesse dalle Casse pensioni, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 54 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

L'articolo 17 della legge 13 marzo 1950, n. 120, è abrogato.

(È approvato).

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda, ogni anno, con propria deliberazione, stabilisce l'importo massimo da destinarsi alle operazioni di sovvenzioni di cui alla presente legge per ciascuna delle Casse-pensioni indicate all'articolo 1, in relazione ai rispettivi fondi patrimoniali disponibili.

(È approvato).

Art. 7.

Presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza è istituito un Comitato per le sovvenzioni, presieduto dal Direttore generale oppure da un funzionario degli Istituti stessi di grado non inferiore al quinto da lui delegato. Fanno parte del Comitato tre funzionari di grado non inferiore al sesto, in servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, designati dal Direttore generale per periodi di tempo determinati e comunque non superiori ad un anno, salvo riconferma, e due membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 6 residenti in Roma, designati annualmente dal Consiglio stesso. Di questi ultimi almeno uno sarà scelto fra i componenti nominati in rappresentanza degli assicurati. Il Direttore generale designa anche, tra i funzionari degli Istituti di previdenza di grado non inferiore all'ottavo di gruppo A, un segretario capo ed un segretario, i quali partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto a voto.

Il Comitato di cui al comma precedente, delibera sulla concessione della sovvenzione, stabilendo, in caso di accoglimento, l'importo

della quota mensile da cedersi dal richiedente e la durata di estinzione del prestito. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, con la presenza di almeno quattro membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il compenso ai componenti ed ai segretari del Comitato per le sovvenzioni è stabilito con decreto del Ministro del tesoro.

Il senatore Fiore propone di sostituire il secondo periodo del primo comma con il seguente: « Fanno parte del Comitato due funzionari di grado non inferiore al VI, in servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, designati dal Direttore generale per periodi di tempo determinati e comunque non superiori ad un anno, salvo conferma, e tre membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 6, designati annualmente dal Consiglio stesso, fra i componenti nominati in rappresentanza degli iscritti alle Casse pensioni ».

FIORE. Lo scopo del mio emendamento è di fare in modo che tra i componenti di questo Comitato vi sia qualcuno dei rappresentanti degli assicurati.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi pare che non sia giusto che tutti e due i membri del Consiglio di amministrazione debbano essere scelti fra i rappresentanti degli assicurati.

TRABUCCHI. Si potrebbe dire che « uno » dei due membri del Consiglio di amministrazione sarà scelto tra i componenti nominati in rappresentanza degli assicurati e formulare così l'emendamento:

Dopo il primo periodo del primo comma aggiungere la seguente frase: « Di questi ultimi almeno uno sarà scelto fra i componenti nominati in rappresentanza degli assicurati ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fiore modificato, nel testo letto, dal senatore Trabucchi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, così modificato.

(È approvato).

Art. 8.

Alla formale concessione della sovvenzione, approvata dal Comitato, provvede con propria determinazione il Direttore generale degli Istituti di previdenza. Il provvedimento, da adottarsi in conformità della deliberazione del Comitato, è insindacabile nel merito. All'interessato ed all'ente presso cui esso presta servizio viene data comunicazione, mediante lettera raccomandata, della detta sovvenzione e delle relative modalità di estinzione. Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.

(È approvato).

Art. 9.

L'importo netto della sovvenzione di cui al comma primo dell'articolo 5 è corrisposto personalmente al mutuatario mediante ordinativo diretto emesso sulla Tesoreria centrale o sulla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'ente presso il quale il mutuatario presta servizio. Non si applicano, per l'ordinativo predetto, le disposizioni contenute nel regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759. In caso di morte del mutuatario prima della riscossione, la concessione si considera come non avvenuta.

Fino a quando la riscossione non sia stata effettuata, la Direzione generale degli Istituti di previdenza, salva la ratifica del Comitato per le sovvenzioni, può revocare la concessione del prestito qualora venga a conoscenza che non esisteva o che è venuto a cessare qualcuno dei requisiti richiesti per la concessione stessa.

(È approvato).

Art. 10.

L'estinzione della sovvenzione si effettua con i pagamenti posticipati costanti della quota mensile ceduta dal mutuatario, a partire dal secondo mese successivo a quello della data della comunicazione di cui all'articolo 8.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'ente presso il quale il mutuatario presta servizio ha l'obbligo di operare, per l'intera durata di estinzione del prestito, la ritenuta mensile della quota ceduta e di versarne, entro il decimo giorno dalla scadenza del pagamento, l'importo a favore della Cassa pensioni mutuante.

In caso di mancato versamento entro il termine previsto dal comma precedente, il relativo importo, a partire dal giorno successivo a quello del termine stesso, è considerato, ad ogni effetto, come un debito dell'ente verso la Cassa pensioni mutuante, sul quale decorrono gli interessi di mora al saggio del sei per cento. Il relativo recupero viene effettuato applicando le norme in vigore per la riscossione dei contributi annualmente dovuti a favore della Cassa mutuante.

(È approvato).

Art. 11.

Qualora la retribuzione del mutuatario subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.

Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta mensile non può eccedere il quinto della retribuzione ridotta. In tal caso la differenza con i relativi interessi al saggio annuale del 4,50 per cento è recuperata dalla Cassa mutuante mediante corrispondente prolungamento della durata di estinzione del prestito.

(È approvato).

Art. 12.

La Cassa mutuante ha facoltà di rivalersi di ogni suo credito che derivi da errori od omissioni verificatisi nella concessione della sovvenzione o nel corso del relativo ammortamento, mediante ritenuta mensile sulla retribuzione goduta dal mutuatario, anche oltre il limite previsto dall'articolo 2, fino a quello di un terzo della retribuzione stessa. In nessun caso la somma degli importi della predetta

ritenuta e della quota ceduta può eccedere la metà della retribuzione.

(È approvato).

Art. 13.

Il mutuatario ha facoltà di estinguere il prestito, nel corso della sua durata, mediante pagamento in una sola volta del relativo debito residuo, che è determinato con la applicazione della tabella *B* annessa alla presente legge.

Qualora nel corso dell'estinzione del prestito, il mutuatario cessi dal servizio per morte dopo almeno novanta giorni dalla data della concessione, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto.

Qualora nel corso dell'estinzione del prestito, il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte oppure cessi per morte prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data della concessione, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16.

(È approvato).

Art. 14.

Qualora il mutuatario all'atto della cessazione dal servizio abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'ente dal quale dipende, il Comitato per le sovvenzioni può disporre che tale somma venga ritenuta, in tutto o in parte, a favore della Cassa pensioni mutuante, a scomputo del debito residuo di cui all'ultimo comma dell'articolo 13. Se la cessazione dal servizio sia avvenuta per comprovata inabilità fisica prima del raggiungimento dei limiti di età contemplati nel penultimo comma dell'articolo 3, la ritenuta in nessun caso può eccedere un terzo del debito residuo. Fino a quando non verrà comunicata all'ente la determinazione del Comitato, l'ente medesimo tratterrà, comunque, una parte della somma dovuta al dipendente pari all'importo del debito residuo.

La Cassa pensioni mutuante, ai fini dello scomputo del debito residuo, si rivale, altresì,

sul capitale risultante a favore del mutuatario alla data della cessazione dal servizio, per effetto degli eventuali depositi volontari eseguiti nel periodo di iscrizione alla Cassa stessa.

(È approvato).

Art. 15.

Nel caso di cessazione dal servizio per il quale non sorga il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, oppure di interruzione del servizio, qualora l'estinzione del prestito non si possa ottenere integralmente seguendo le modalità indicate agli articoli 11, 12 e 14, il debito insoluto può essere recuperato dalla Cassa mutuante con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati inasequstrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri beni del debitore avvalendosi della procedura coattiva stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici. In nessun caso si possono perseguire le indennità premio di servizio, gli assegni vitalizi ed i concorsi e sussidi per l'assistenza sanitaria conferiti dall'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali, e quelli analoghi conferiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e da altri Istituti similari.

(È approvato).

Art. 16.

Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto a favore del mutuatario oppure della vedova o degli orfani dell'iscritto deceduto nei novanta giorni dalla data della concessione del prestito, tale trattamento è corrisposto agli interessati per la parte pari alla differenza tra l'importo spettante e quello del debito insoluto.

Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, il debito insoluto si trasforma in quota annua vitalizia il cui importo in nessun caso può superare il quinto del com-

plessivo trattamento predetto. Tale quota è detratta:

a) dal trattamento diretto, nel caso di cessazione dal servizio per cause diverse dalla morte se il mutuatario in pensione sopravvive alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di concessione del prestito;

b) dal trattamento diretto e da quello eventuale di riversibilità, nel caso di cessazione di cui alla lettera a), qualora il mutuatario in pensione muoia prima della scadenza del termine predetto;

c) dal trattamento indiretto, nel caso di cessazione dal servizio per morte che avvenga nei novanta giorni dalla data di concessione del prestito.

Ai fini della determinazione della quota annua vitalizia di cui al comma precedente, da detrarsi ratealmente sulle tredici mensilità del trattamento annuo dovuto, si applicano la tabella B allegata alla legge 11 aprile 1955, n. 379 nel caso contemplato alla lettera a), e le tabelle II, III, IV, V allegate alla legge 22 giugno 1954, n. 523, nei casi contemplati alle lettere b) e c). Nel caso di cui alla lettera b), la quota annua vitalizia, da detrarsi per lo stesso importo tanto dalla pensione diretta quanto da quella di riversibilità, viene determinata prendendo per base l'età della vedova e degli orfani alla data della cessazione dal servizio del mutuatario.

(È approvato).

Art. 17.

Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in favore e i pagamenti a carico delle Casse pensioni mutuantanti per le operazioni di sovvenzioni previste dalla presente legge ha luogo in sede consuntiva.

(È approvato).

Art. 18.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel regolamento concernente il distacco dei segretari comunali per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 8 aprile 1939, n. 733, il numero massimo dei segretari comu-

nali che possono essere distaccati presso la Direzione generale predetta, fermo rimanendo il numero di quelli che possono essere distaccati presso le Prefetture, è elevato a 70. I segretari comunali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino già nella posizione di distacco presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza o presso le Prefetture, vi rimangono senza necessità di ulteriore conferma ed anche quando si trovino o passino a far parte del ruolo nazionale, oppure abbiano ottenuto od ottengano promozioni nel ruolo stesso. Il distacco degli altri segretari comunali presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, fino al rag giungimento del predetto contingente massimo di 70 unità, si effettua tra quelli dei gradi non superiori al sesto. Nella prima attuazione della presente legge, al distacco stesso si provvederà senza la procedura del concorso, previa scelta tra gli aspiranti da parte del Ministero dell'interno.

L'onorevole Sottosegretario di Stato propone un emendamento a questo articolo tendente ad elevare il massimo dei segretari comunali, che possono essere distaccati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, da 60 a 70, secondo quanto previsto dalla legge 8 aprile 1939. L'emendamento è giustificato dall'affermazione che in detta legge non si prevede un limite massimo; invece faccio osservare che la legge del 1939 fissava come numero massimo la cifra di 18.

Ho l'impressione che i distacchi di funzionari presso altri Ministeri non siano del tutto da lodare. C'è una tendenza ad abusarne, anche per il fatto che il distaccato riceve, oltre al proprio stipendio, una indennità di comando, ovunque sia destinato, ed ha tutto l'interesse a non ritornare più in sede a fare il segretario comunale, cosicchè i Comuni si trovano costretti in suo luogo ad utilizzare impiegati straordinari.

Credo di interpretare il pensiero della Commissione affermando che il sistema di distaccare i funzionari, i quali portano scompiglio sia nel posto che vanno ad occupare che in quello che lasciano, dovrebbe cessare.

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)99^a SEDUTA (20 giugno 1956)

Metto ai voti l'articolo 18, con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti di asilo, amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1489).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti di asilo, amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIAVI, *relatore*. Il disegno di legge in esame intende apportare miglioramenti alle pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 31 dicembre 1953, delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, al fine di integrare i benefici già concessi sulle dette pensioni con legge 27 dicembre 1953, n. 966, e di portare le pensioni stesse ad un livello medio più adeguato a quelle relative ai casi di cessazione dal servizio dal 31 dicembre 1953 in poi, riguardate dalla legge 11 aprile 1955, n. 379.

Pertanto, i miglioramenti predetti consistono:

nella soppressione della ritenuta del 2 per cento sulle pensioni dirette, analogamente a quanto è stato già operato con la citata legge 1955, n. 379;

in un aumento pari all'80 per cento dell'assegno supplementare, nei casi in cui i precedenti miglioramenti concessi con legge 1953, n. 966, risultino inferiori a lire 180.000 annue.

Nella maggioranza dei casi, per le pensioni dirette, l'ammontare annuo dei miglioramenti

proposti, decorrenti con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1955, oscilla tra lire 30.000 e lire 60.000, con un onere complessivo annuo a carico delle due Casse di lire 1.400 milioni, onere decrescente con la graduale eliminazione dei beneficiari, per cui il valore capitale di esso è stato calcolato in 16 miliardi.

Tuttavia, non si rende necessario, come per i benefici inerenti all'esodo volontario di cui al disegno di legge n. 1487, anche per tali miglioramenti procedere ad un aumento di contributo, in quanto la relativa copertura potrà trovarsi nella disponibilità derivante dal temporaneo maggior rendimento dei patrimoni delle Casse nei confronti di quello medio, al tasso del 4,25 per cento, previsto nei bilanci tecnici.

Vorrei proporre alla Commissione che il disegno di legge venga approvato con i seguenti due emendamenti sostitutivi:

a) all'articolo 1, primo comma, ultima frase, sostituire alla dizione « di importo pari all'80 per cento del rispettivo assegno supplementare » la dizione « di importo pari al rispettivo assegno supplementare »;

b) all'articolo 2, nelle ultime quattro righe, sostituire alla cifra « 180.000 » la cifra di « 300.000 ».

La proposta a) è intesa a meglio livellare, in media, le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 31 dicembre 1953 a quelle relative a cessazioni posteriori riguardante alla legge 11 aprile 1955, n. 379.

La proposta b) si prefigge di far beneficiare dei miglioramenti il maggior numero possibile di pensionati, pur sempre considerando che si tratta di miglioramenti integrativi di quelli concessi con legge 27 dicembre 1953, n. 966, per cui, pur subordinando i nuovi miglioramenti all'importo di quelli già concessi, il relativo limite viene elevato convenientemente.

Il maggior onere complessivo derivante dalle due proposte predette può valutarsi in annue lire 420 milioni, cui corrisponde il valore capitale di lire 4 miliardi, che trova, insieme con quello di lire 16 miliardi già previsto dal disegno di legge, sufficiente copertura nel maggiore rendimento del patrimonio nei confronti di quello medio al tasso del 4,25 previsto dai

bilancio tecnico. Pertanto le proposte, se accolte, non daranno luogo ad aumento del contributo.

FIORE. Questo disegno di legge avrebbe la pretesa di adeguare le pensioni anteriori al 31 dicembre 1953 a quelle che vengono liquidate in applicazione della legge 12 aprile 1955, n. 379. È questa veramente una pretesa molto strana. Infatti i pensionati e i dipendenti degli enti locali, dopo avere studiato il problema, hanno rilevato che si tratta quasi di una beffa. E la ragione è che tra queste pensioni migliorate e le pensioni determinate dalla legge n. 379, in vigore per coloro che andavano in pensione dal 1° gennaio 1954, vi è una differenza che, come media, si aggira sul 40 per cento. Vi porto un esempio: un segretario capo di un Comune secondo le vecchie disposizioni viene a prendere 45.969 lire al mese di pensione, secondo la legge n. 379, ad un pari grado, spettano 77.000 lire di pensione: la differenza è di oltre 31.000 lire. Questo provvedimento, che tenderebbe a perequare le pensioni, a mettere cioè i due trattamenti di pensione su per giù sullo stesso piano, non verrebbe a ridurre la differenza di 31.000 lire già esistente che di 4.800, lasciando sempre quindi una differenza di oltre 26.200 lire.

In verità, dopo tutte le agitazioni che vi sono state, l'adeguamento ridotto a 4.800 lire non mi sembra sia gran cosa. Il disegno di legge dovrebbe essere riveduto per cercare, quanto più è possibile, di adeguare meglio le pensioni. Da parte degli Istituti di previdenza si obietta sempre che mancano i fondi. Ma si potrebbe far fronte alle giuste esigenze dei pensionati con un disegno di legge che dia loro un certo acconto, altrimenti le difficoltà anziché risolversi si acuiranno. Alla Camera dei deputati giacciono due disegni di legge Pieraccini e Pavan che migliorerebbero fortemente le condizioni dei pensionati. Io penso che sarebbe meglio studiare più opportunamente questo disegno di legge, convinto che gli interessati sarebbero più contenti di vederlo approvato anche fra un mese o due, pur di veder meglio perequate le loro pensioni.

CENINI. Devo rilevare la mia preoccupazione sull'eventualità che questo disegno di

legge imponga altri oneri agli enti locali. Già tempo fa abbiamo approvato un disegno di legge da cui sono derivati oneri non indifferenti ai Comuni, disegno di legge che è passato perchè coloro che si occupavano degli enti locali non erano molto preparati a discutere la questione. Ad evitare che a questi oneri se ne aggiungano altri, proporrei, prima di prendere qualsiasi decisione, di rinviare la discussione di questo provvedimento.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma i mezzi ce li possono fornire solo gli assicurati o gli enti locali.

CENINI. Vi sono Comuni che si trovano già in gravi difficoltà a causa del disegno di legge, approvato qualche mese fa.

TRABUCCHI. Anch'io ho qualche preoccupazione per quello che dice il senatore Cenini e vorrei vedere se fosse possibile chiarire una volta per sempre questa situazione della Cassa di previdenza come tutte le questioni che riguardano i dipendenti dello Stato. Inizialmente la Cassa di previdenza non faceva che ridistribuire i fondi percepiti e si regolava come tutte le Casse di previdenza, in relazione alle possibilità che le derivavano dai contributi, che distribuiva in relazione ai bisogni ed all'età dei pensionati secondo semplici calcoli attuariali. Oggi invece la Cassa di previdenza praticamente sta trasformandosi in una Cassa pensioni e noi, ogni tanto, cerchiamo di aumentare le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ma manteniamo il concetto previdenziale, cioè mettiamo a carico degli enti locali e degli iscritti l'onere che ne deriva. In questa maniera è fuor di dubbio che, a un certo momento, imponiamo sacrifici tali agli enti locali che finiscono per non sopportarli. Io ritengo che solo fino ad un certo limite si possa continuare su questa strada.

Quindi, pur essendo anche disposto ad approvare questo disegno di legge, riterrei opportuno suggerire al Ministero del tesoro di rivedere completamente la questione anche in relazione al nuovo assetto della finanza locale. Non dico che si debba arrivare a dare agli enti locali l'autonomia perchè sono contrario alla autonomia in un periodo di economia con-

trollata, ma, a mio avviso, non si può neanche dare l'autonomia di morire a questi enti imponendo dei limiti alle loro entrate e sempre nuovi oneri. Bisognerebbe dare un minimo di larghezza perchè essi opportunamente provvedano ad una giusta amministrazione; noi continuiamo invece nella nostra opera di attribuire sempre nuovi oneri a carico e sempre minori rendite.

Quanto a ciò che chiede il senatore Fiore, bisognerà prima fare molto bene i conti. Noi siamo abituati a fare i generosi con i denari degli altri, in particolare con quelli dello Stato e nella fattispecie con quelli degli enti locali.

Concludendo, sono dell'opinione che il rinvio della discussione sia giustificato. Esso permetterà anche di fare ricerche circa l'onere che questo provvedimento importerà specialmente ai piccoli Comuni. Non serve infatti tener presenti le situazioni di Milano, di Napoli e di Firenze, che hanno possibilità infinite sia per i travasi dallo Stato, sia per la robustezza del gettito delle loro imposte. Dobbiamo fare i conti con i bilanci dei piccoli Comuni, che hanno entrate assai limitate.

Vorrei pregare l'onorevole relatore di prendere contatto con gli uffici tecnici del Ministero per esaminare in concreto di quanto potrà o dovrà essere aumentato il carico dei Comuni, in relazione soprattutto alla situazione di quelli più piccoli. Sarebbe bene inoltre che egli studiasse, sempre in collaborazione con gli uffici tecnici, quali sarebbero le conseguen-

ze, anche sotto il riflesso economico, delle proposte del senatore Fiore.

In tal modo sia il Governo che il Senato potranno lavorare su dati identici. Quando si discute di pensioni, infatti, succede normalmente che si parlano lingue diverse. Secondo il senatore Fiore non c'è mai un eccesso di spesa, secondo il Tesoro la spesa è sempre eccessiva.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Faccio presente che tutti i controlli effettuati alla Corte dei conti a questo proposito hanno sempre dimostrato l'esattezza dei conti del Tesoro. Ciò anche in sede di legge delega.

PRESIDENTE. Mi pare che in linea di massima la Commissione sia d'accordo sulla necessità di rinviare l'esame del disegno di legge, anche in relazione alle proposte di modifica avanzate dal senatore Fiore. La necessità di un rinvio è emersa inoltre dagli interventi dei vari oratori che l'hanno sostenuta sia pure con argomenti diversi.

Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari